

Reg. Sent. 1730/2024

Depositata il 18.02.2025

n. 928/2022 R.G. Tribunale

n. 827/2021 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**- RITO ORDINARIO -**

**SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA

**dott.ssa Marina VALENTE**

alla pubblica udienza del giorno 21 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

G. A., nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato per le notificazioni ex art. 161 c.p.p. Presso lo studio del proprio difensore;

-ASSENTE

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. G. P. del foro di Pescara;

con l'intervento del P.M., dr.ssa De Meo, per delega del Procuratore della Repubblica di Pescara;

IMPUTATO

A) del reato p. e p. dall'art. 61 n. 7 e 11, 646 c.p. perché, quale amministratore del condominio di Via (...), effettuando prelievi di denaro contante dai conti correnti aperti presso la banca UBI ed intestati al predetto condominio dei quali aveva la disponibilità per essere autorizzato ad operare, si appropriava della complessiva somma di denaro pari ad euro 76.000,00.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità.

In Pescara, in data antecedente al settembre 2020.

## CONCLUSIONI

come da verbale di udienza del 20 giugno 2024.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si procede nei confronti di G. A. per il reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 10 novembre 2022 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si è proceduto all'esame dei testi: P. D., amministratore del condominio di via (...), querelante. D. C. L., condomino e consigliere del suddetto condominio. M. N. e D. M. S. e all'acquisizione della querela (vedasi udienza del 18.5.2023) e di varia documentazione.

All'udienza del 20 giugno 2024 le parti hanno concluso come da verbale di udienza e il Giudice, all'udienza del 21 novembre 2024, in assenza di repliche, ha deciso come da dispositivo più oltre riprodotto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Il presente procedimento trae origine da una querela sporta in data 2.2.2021 da P. D., in qualità di amministratore del condominio di (...), nella quale si denunciavano i fatti di cui appresso.

"..D. P. è l'attuale amministratore del condominio di Via (...) di Pescara, subentrato al precedente amministratore dott. A. G. nel mese di luglio 2020 in virtù di nomina assembleare: il rag. P. richiedeva al Dott. A. G. la documentazione contabile relativa alle spese condominiali, che otteneva, a seguito di svariati solleciti e con difficoltà, solo alla fine di settembre 2020;

il rag. P., a seguito di controlli e verifiche sugli estratti conto riferiti ai tre conti correnti intestati al condominio dallo stesso amministrato, aperti presso l'UBI Banca e distinti con i numeri (..) si accorgeva, con suo sommo sconcerto, che nel periodo degli anni 2019 e 2020, nel periodo antecedente alla sua nomina e durante l'amministrazione condominiale del Dott.

A. G., venivano effettuati numerosi ed ingiustificati prelievi di denaro contante su tali conti dallo sportello e dal bancomat per un totale di €. 76.000 circa;

in detto periodo venivano effettuati anche versamenti in contanti sui conti correnti condominiali, che tuttavia non superavano la somma di €.20.000.00 circa;

dai citati estratti conto e dai tabulati e dai bilanci e rendiconti condominiali si evince finanche che di regola le spese condominiali venivano onorate e pagate a mezzo bonifico bancario, non comprendendosi pertanto le ragioni giustificative di tali centinaia di prelievi di denaro contante:

per quel che è dato sapere l'unico soggetto che al momento dei fatti era autorizzato a prelevare denaro e ad effettuare operazioni sui conti correnti condominiali era l'amministratore pro tempore all'epoca Dott. A. G.:

ulteriore anomalia riscontrata dal Rag. P. concerne il fatto che la ditta (...) Sas sosteneva di non aver ricevuto il pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori di restauro dalla stessa effettuati nei confronti del condominio de quo. nonostante risulti ai condomini di aver già corrisposto il saldo per detti lavori, i quali sono stati costretti a dover redigere e stipulare atto di transazione con detta società nonché a corrispondere nuovamente quanto già da loro versato (...)"

In dibattimento i superiori fatti, confortati dalla numerosa documentazione versata in atti, sono stati ribaditi dal teste P. e dal teste D. C., consigliere del condominio, e non sono stati contestati dall'imputato, il quale, a mezzo del proprio legale di fiducia, si è limitato a sostenere la tardività della querela.

E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.

Nella specie, per come è emerso in dibattimento, il teste P., amministratore subentrante al G.. ha dovuto eseguire i dovuti accertamenti, dopo il "passaggio di consegne" ("trasferimento" documentale tra il vecchio ed il nuovo amministratore) avvenuto alla fine del mese di

settembre 2020. prima di avere contezza dell'entità delle somme prelevate e della loro effettiva mancata destinazione alle finalità convenute.

L'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1,7333/2008, richiamata da Sez. 2,1688/2019), nella specie non offerta dalla difesa.

Per concludere, non ricorrono i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., non emergendo dagli atti inequivoche circostanze fattuali dalle quali poter ritenere verosimile che la condotta tenuta dall'imputato sia dipesa da concomitanti esigenze personali socialmente apprezzabili.

Quanto al trattamento sanzionatorio.

Lo scarso rilievo criminale dei precedenti penali porta al riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., da ritenersi prevalenti alle contestate aggravanti.

Pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., l'imputato va condannato alla pena di anni uno (1) e mesi quattro (4) di reclusione ed il pagamento di euro 800,00 di multa, così determinata: P.B. anni due di reclusione ed €.1.200,00 di multa, ridotta ex art.62 bis c.p. alla pena di cui sopra.

L'imputato è tenuto per legge al pagamento delle spese processuali.

Ricorrono i presupposti di legge per concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p.

La presente motivazione viene resa nel termine indicato in dispositivo ex art. 544 co.3 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli art. 533 e ss. c.p.p.

DICHIARA

G. A. responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Fissa giorni 90 per la motivazione.

Pescara, li 21 novembre 2024.

Il Giudice